


Sguardi autorevoli sulla situazione italiana

Commissione Femminicidio e CEDU



Vittimizzazione secondaria

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU
OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

RELAZIONE SULLA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLE DONNE CHE SUBISCONO
VIOLENZA E DEI LORO FIGLI NEI PROCEDIMENTI CHE DISCIPLINANO L'AFFIDA-
MENTO E LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

approvata dalla Commissione nella seduta del **20 aprile 2022**

«vittimizzazione secondaria significa vittimizzazione che non si verifica come
diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e
individui alla vittima» Consiglio d'Europa (Rec(2006)8)



Sulla base di una ricerca svolta su un campione rappresentativo di casi:

- Mancato riconoscimento della violenza nei confronti delle donne o nei confronti di figlie/i nei procedimenti relativi all'affidamento o alla titolarità della responsabilità genitoriale
- Non ascolto o non credibilità del/la minore
- Limiti o abusi nelle Consulenze tecniche (CTU): non riconoscimento della violenza (solo «qui e ora»); interpretazioni abusive; uso della SAP o di teorie simili; colpevolizzazione delle madri e trattamento privilegiato dei padri violenti
- Accuse di alienazione parentale; allontanamento del/la minore dalla madre protettiva, collocazione temporanea in struttura, e affido al padre violento -> le denunce delle madri diventano un fattore di rischio di vittimizzazione secondaria!
- CTU, assistenti sociali, psicologi, psichiatri, magistrati: manca formazione sulla violenza



Nelle relazioni dei CTU sulle competenze genitoriali, si parla ripetutamente di: « Madri inadeguate » (e quasi mai di padri inadeguati) -> «gender bias»

Comportamenti attribuiti alle madri

- Esclusione del padre: madre simbiotica, fusionale, alienante, ostile
- Non rispetto del «Criterio dell'accesso»: incapacità di garantire la relazione padre-bambino;
- Mancanza di una funzione « riflessiva »: incapacità della madre vittima di violenza ad andare oltre la storia di violenza e a distinguere la funzione genitoriale. Si considera appropriato riprendere la relazione con l'uomo violento nell'interesse del bambino -> è responsabilità della madre convincere/forzare i/le bambini/e a incontrare il padre violento

Rispetto al rifiuto del bambino, la Commissione ammonisce che: « prima di procedere a delle valutazioni/interpretazioni psicologiche, tutti gli attori implicati devono « riappropriarsi dei fatti », determinando le ragioni per cui un bambino rifiuta di incontrare un genitore.



Buone prassi e raccomandazioni

Cambiare l'approccio culturale

«riappropriarsi dei fatti» prima di valutazioni psicologiche (p.95)

- Formazione specialistica sulla violenza domestica e assistita
- Applicazione dell'art.31 della Convenzione di Istanbul (-> revisioni del Codice civile)
- Allegazioni di violenza: attività istruttoria tempestiva e ascolto diretto del minore
- Esclusione di teorie non accettate dalla comunità scientifica (SAP; AP), di diagnosi «non asseverate» (madre isterica, simbiotica, bambino istrionico ...), di trattamenti di «decondizionamento) -> *è anche una questione etica*
- Divieto di attuare prelievi coattivi di minori, escludere interventi traumatici
- Sostegno alle donne vittime di violenza (casa, lavoro, servizi...), ampliamento dell'accesso al gratuito patrocinio



AFFAIRE I.M. ET AUTRES c. ITALIE

L'Italia condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), 10/11/22

- Bambini costretti per tre anni a incontrare il padre violento in un ambiente non protettivo e sospensione (3 anni) della potestà genitoriale della madre contraria agli incontri
- Assenza di valutazione del rischio e di ponderazione degli interessi. Interesse superiore dei bambini disatteso
- Pratica diffusa dei tribunali di qualificare le donne che si oppongono agli incontri dei figli con l'ex coniuge per motivi legati alle violenze domestiche come genitori "non collaborativi".

